

REGOLAMENTO (CEE) N. 1135/91 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3729/90 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3729/90⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto per il 1991 un certo numero di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, fra cui un contingente tariffario di 4 900 tonnellate al dazio del 4 % per le cipolle secche del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto; che, con il regolamento (CEE) n. 455/91⁽²⁾, il Consiglio ha aperto un contingente tariffario erga omnes di 12 000 tonnellate al dazio del 10 % per le cipolle secche;

considerando che, fintanto che non sarà esaurito detto contingente tariffario di 12 000 tonnellate, il massimo dazio doganale applicato dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 agli stessi prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo è del 2,5 %; che, dopo l'eventuale esaurimento di detto contingente, a questi prodotti provenienti dalla Spagna si applicherà un dazio del 4 %; che pertanto occorre garantire un trattamento tariffario analogo agli stessi prodotti originari

dell'Egitto e modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3729/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio contingente del 4 % di cui a fronte del numero d'ordine 09.1701 nella colonna 6 della tabella che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3729/90 è ridotto al 2,5 %.

2. Dopo l'eventuale esaurimento del contingente tariffario erga omnes aperto dal regolamento (CEE) n. 455/91, un dazio contingente del 4 % si applica all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di cipolle secche originarie dell'Egitto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 1.